

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
(Provincia di Messina)

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI



IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.1

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutto il territorio comunale (centro e frazioni) compreso nei perimetri indicati nella planimetria allegata, costituenti i limiti della zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti interni ed equiparati, da aggiornare periodicamente secondo le necessità.

Il Comune provvederà, comunque, anche alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti prodotti nelle zone, situate fuori dei limiti suddetti, ove vi si trovino insediamenti sparsi.

Art.2

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani cura, in via principale:

1) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dai fabbricati, dagli altri insediamenti civili in genere, dai magazzini, dai negozi ed esercizi pubblici in genere, dagli uffici e dalle aree scoperte destinate a varie attività come campeggi, sale da ballo all'aperto e simili nonché quelli ingombranti costituiti da beni di consumo durevoli, di impiego domestico e di altri similari di cui si sia verificato l'abbandono da parte dei proprietari;

2) lo spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico.

In via secondaria, il servizio provvede, altresì:

1a) alla raccolta e allo smaltimento, in quanto possibile, dei rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed istituti similari;

2a) alla pulizia ed alla disinfezione delle pubbliche fonti, dei gabinetti ed orinatoi pubblici, delle aree destinate a pubblici parcheggi;

3a) all'innaffiamento delle vie e piazze pubbliche;

4a) allo spalmamento della neve;

5a) alle operazioni necessarie per la lotta contro le mosche ed altri insetti nocivi, secondo le disposizioni vigenti in materia, per impedirne la moltiplicazione e la disseminazione.

Art.3

Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani sono assunte dal Comune in gestione diretta ed esercitate con diritto di privativa secondo le disposizioni contenute nel testo unico 15.10.1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi e quelle del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 4.10.1986, n. 902.

Art.4

I rifiuti solidi urbani prodotti nelle abitazioni, negli esercizi pubblici, nei negozi, negli spacci di vendita, negli uffici e negli altri locali debbono essere depositati e custoditi dall'utente in sacchetti di plastica ed immessi, con ogni cura e osservanza delle esigenze igieniche, nei contenitori collettivi all'uso ubicati in luoghi prestabiliti, a livello stradale e di facile accesso per i mezzi di raccolta, evitando dispersioni di materiale e quant'altro, nelle operazioni relative, possa essere di pericolo per la salute pubblica e di

pregiudizio al decoro ambientale.

In particolare, i contenitori, aventi capacità minima di mc. 0,800 saranno posti nelle strade o nelle aree pubbliche in singoli punti, in relazione alla popolazione ivi residente.

Analogo criterio sarà adottato per l'ubicazione dei contenitori che dovranno servire singoli ambiti e zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Al fine di provvedere alla raccolta differenziata di cui al successivo art. 9, oltre ai contenitori destinati ad accogliere i rifiuti ordinari, saranno predisposti speciali contenitori per il vetro, la carta, le pile scariche e medicinali scaduti ed altro, in numero proporzionale ai primi.

Art. 5

Il ritiro dei rifiuti interni sarà effettuato tutti i giorni lungo la Via Nazionale, la Via Duomo, la Via Aldo Moro e la Via Michelangelo, a giorni alterni in tutti gli altri punti del Centro e due giorni alla settimana nelle frazioni, nell'orario che sarà stabilito dall'Amministrazione e notificato all'utenza per provvedere al necessario conferimento.

Gli automezzi nei quali saranno immessi i rifiuti raccolti direttamente dal contenitore collettivo avranno caratteristiche tecniche e strutturali tali da renderli idonei alle esigenze della raccolta, intese ad evitare l'esposizione al pubblico delle immondizie, la loro dispersione, nonché esalazioni moleste.

Art. 6

I rifiuti solidi urbani raccolti dalle vie e piazze cittadine e da ogni altra area pubblica o privata destinata ad uso pubblico, comprese quelle in cui si svolgono pubblici mercati, verranno depositati dagli addetti in appositi grandi contenitori muniti di coperchi evitando di disperdere materiale e di sollevare polvere.

Il contenuto dei contenitori suddetti sarà poi travasato negli automezzi destinati alla raccolta.

Art. 7

Sono vietati l'abbandono e il deposito anche temporaneo di rifiuti nelle pubbliche strade e nelle altre aree pubbliche e private.

E' fatto altresì divieto di manipolare o sottrarre materiale di qualsiasi specie dai rifiuti conferiti.

Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte ad essi devono essere tenute sgombre da ogni rifiuto a cura dei proprietari che provvederanno comunque al conferimento di quanto raccolto.

Art.8

Tutti i rifiuti depositati nei contenitori pubblici e quelli raccolti dalle vie e piazze pubbliche dovranno essere avviati alla discarica per lo smaltimento.

Quando sarà realizzata la discarica comprensoriale i predetti rifiuti dovranno essere trasportati nel centro di deposito temporaneo prescelto dalle Autorità competenti per essere successivamente avviati allo smaltimento definitivo.

Art.9

Allo scopo di consentire il riutilizzo, il riciclaggio di rifiuti nonché il recupero da essi di materie prime, l'Amministrazione Comunale, con appositi specifici provvedimenti, istituirà sistemi di conferimento differenziato per particolari materiali, come vetri e bottiglie, materiale ferroso, rottami e altro.

Analoghi provvedimenti saranno adottati dall'Amministrazione per l'istituzione di sistemi di conferimento differenziato di pile scariche e medicinali scaduti.

In ogni caso, i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune dovranno essere conferiti dall'utente, previa comunicazione scritta al Capo del servizio che predisporrà quanto necessario per la raccolta due volte al mese.

Art.10

Allo smaltimento dei rifiuti prodotti negli Ospedali e negli altri Istituti di Cura pubblici e privati, in quanto qualitativamente assimilabili a quelli urbani provvederà il Comune con le stesse modalità di cui all'art.8, relativamente ai rifiuti urbani.

Gli altri rifiuti provenienti dagli stessi presidi sanitari, compresi quelli di medicazione e dai laboratori biologici nonché quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica, devono essere inceneriti sul posto negli appositi impianti all'uopo realizzati, salva l'osservanza di specifiche norme legislative e regolamentari dettate in materia e di ordinanze in tema di igiene e di tutela dell'ambiente.

Art.11

I rifiuti propri di attività produttive e precipuamente i residui di lavorazione artigianale, i rifiuti prodotti negli esercizi commerciali e nei locali in cui si svolgono attività di servizio, sono assimilati ai rifiuti urbani secondo quanto stabilito dall'art.39 della L.146/94.

In presenza di rifiuti dalle tipologie qualitative non rientranti in quelle usuali delle attività sopra indicate, gli stessi sono soggetti al regime dei rifiuti speciali con conseguente obbligo dei produttori di provvedere direttamente o attraverso imprese ed Enti autorizzati dalla Regione allo smaltimento.

Art.12

Le carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione dovranno essere conferite dal proprietario, a sua cura e spese, ai centri di raccolta specializzati.

Art.13

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi i produttori sono tenuti a provvedere direttamente a loro cura e spese attraverso imprese ed Enti autorizzati dalla Regione.

Art.14

Per la esecuzione dei servizi di smaltimento dei rifiuti il Comune si avvale di apposito personale, selezionato attraverso visita medica che accerti l'idoneità fisica al particolare tipo di lavoro, sottoponendo poi ogni addetto a visita di controllo periodica onde verificare la persistenza della suddetta idoneità fisica.

Il personale deve essere dotato di indumenti igienicamente idonei nonché delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio.

Art.15

Chiunque contravvenga a specifiche disposizioni del presente regolamento è punito ai sensi di legge.

Art.16

All'accertamento delle infrazioni al presente regolamento e alle altre norme di legge vigenti in materia sono preposti gli incaricati comunali della vigilanza sanitaria e urbana, che procederanno alla immediata contestazione o alla notifica entro i termini previsti, salvi i controlli ambientali di competenza degli agenti provinciali.

Art.17

L'organizzazione e la sorveglianza del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani sono affidate all'ufficio di Polizia Urbana.

Le eventuali richieste di prestazioni da parte del personale addetto, i reclami in ordine a disservizi e disfunzioni devono essere rivolti al predetto Ufficio di Polizia Urbana che eseguirà, ove necessario, gli accertamenti del caso e adotterà gli opportuni provvedimenti.

Art.18

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.P.R.10.09.1982, n.915 e del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 nonché ogni altra norma di legge e di regolamento vigente in materia.

Art.19

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e a esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.